

L'ex esponente di Potere Operaio è stato fermato in Brasile. Era latitante da diciotto anni. Nell'87 era stato condannato in via definitiva per l'incendio in casa del segretario missino durante il quale rimasero uccisi due ragazzi. Era il 1973

Arrestato Lollo: fu l'autore del «rogo» di Primavalle

Dopo un tormentato iter giudiziario, era stato giudicato colpevole per il «rogo di Primavalle», un attentato avvenuto nel 1973 contro la casa di un missino, durante il quale morirono due persone. Achille Lollo, ex esponente di Potere Operaio, è stato arrestato in un appartamento di Rio de Janeiro, dove si era rifugiato da molto tempo. Solo nel 1987 era stato condannato in via definitiva a 18 anni.

SIMONE TRAVES

ROMA. Per la giustizia italiana era uno dei responsabili del «rogo di Primavalle», un attentato incendiario contro la casa di un missino, durante il quale morirono due persone. Un episodio tragico degli anni di piombo, intorno al quale è nato un «caso» giudiziario durato più di quindici anni. Leri, dopo una lunga latitanza, l'ex esponente di Potere Operaio, Achille Lollo, è stato arrestato a Rio de Janeiro su mandato di cattura internazionale dell'Interpol. Un breve annuncio della polizia federale brasiliana ha dato la notizia dell'arresto. Dal Brasile, poi, sono trapelati altri particolari sulla cattura di Lollo: l'uomo, ora ha 41 anni, è stato arrestato nella sua abitazione del quartiere carioca di Tijuca, dove viveva in un appartamento insieme alla compagna, che aveva portato con sé anni fa dall'Angola, posto dove si era rifugiato fin dai giorni della assoluzione per insufficienza di prove al processo di primo grado. La polizia brasiliana non ha saputo dire esattamente da quanti anni l'ex esponente di Potere Operaio visse a Rio de Janeiro, ma Lollo non era sicuramente un clandestino: era riuscito ad ottenere un visto per

abbracciava il fratello in un disperato tentativo di protezione. Dopo la testimonianza di un netturino, le indagini si indirizzarono subito verso gli estremisti di sinistra, in particolare verso i «duri» della sezione di Potere Operaio di Primavalle. Due anni più tardi il sostituto procuratore Domenico Sica ordinò l'arresto di Lollo, Clavo e Grillo. Poi ci fu il processo in Corte d'Assise, in un clima di violenza politica che determinò violenti scontri nel corso dei quali morì il giovane greco di destra Mikis Mantakas. Il processo si concluse il 15 giugno 1975 con l'assoluzione per insufficienza di prove. Furono udienze molto tese, nel corso delle quali non mancarono i colpi di scena. Scrivevano i giornalisti giudiziari: «Si rafforzano i dubbi, emergono altre contraddizioni, aumentano le perplessità: le udienze al processo per la strage di Primavalle non chiariscono di certo ai giudici l'andamento dei fatti in quella tragica notte e, del resto, il comportamento dei testimoni, la loro incertezza, l'impossibilità di fornire una spiegazione logica a certe loro dichiarazioni non fanno che aumentare la confusione». Dopo l'assoluzione, Lollo, Clavo e Grillo si trasferirono all'estero. Lollo, in particolare, si recò in Angola. Ma il tormentato iter giudiziario della storia era solo agli inizi. Il 30 giugno 1981 la Corte d'Assise d'appello dichiarò nullo il processo, accogliendo il ricorso dei «giovani di Primavalle» basati sul fatto che «uno dei giudici popolari fosse affetto da una malattia neuropsichiatrica». Il 28 maggio 1984 la Suprema Corte di Cassazione,



investiva della vicenda dal Procuratore generale e dai difensori degli imputati, stabilì che il processo di primo grado era valido; annullò quindi la sentenza dell'81 e ordinò un nuovo processo. Questo si svolse nel dicembre del 1986 davanti alla seconda Corte d'Assise d'Appello, la quale, non accogliendo il ricorso, condannò il ministro di condannare all'ergastolo per strage i tre imputati, il giudice colpevole di omicidio preterintenzionale e l'incendio colposo e il condonò



A fianco, una manifestazione di aderenti a Potere Operaio che protestavano contro l'arresto dei loro compagni. A sinistra Achille Lollo durante il processo del 1975

IL RICORDO Quella tragedia in una città violenta e divisa

RENATO NICOLINI

ROMA. Achille Lollo è stato arrestato, dopo vent'anni, per il rogo di Primavalle contro la famiglia missina Mattei: non in Angola né in Nicaragua, dove si era favorito di una presenza, ma a Rio de Janeiro, nel periodo del carnevale. Vorrei premettere che i vent'anni trascorsi mi rendono particolarmente incline al garantismo; ci sono distanze di tempo che rendono molto problematica la giustizia. Ma non è questo il discorso che voglio fare: vorrei invece parlare di come è cambiato il sentimento comune dell'uomo - allora si sarebbe detto il militante - di sinistra dal 1972 ad oggi. L'intervallo è lo stesso che tra i «romanzzi di Dumas», *Le Moschettieri*, e *Vent'anni dopo*. Ma, mentre in Dumas tutto ciò che è bello e sincero, per cui vale la pena vivere, appartiene al tempo della

semplicità sono pericolose: ma vorrei lo stesso scrivere che la teorizzazione della violenza - proprio il rogo di Primavalle ci fece sentire il terribile slogan: «Uccidere i fascisti non è reato» - prende, e non per pochi, il posto che aveva avuto la sensibilità agli esperimenti di democrazia diretta. Io ero allora consigliere del Pci della Circonscrizione di Roma. Ricordo che parlavo anche dei fatti di Primavalle nel corso dei lavori del nostro consiglio, che non avevo competenze amministrative era inevitabilmente portato alle discussioni generali. Non so quanto la discussione che allora facemmo fosse consapevole dei gravi rischi che correva allora Roma. Roma era, forse anche più di quanto non sia oggi, nettamente divisa come qualità di condizioni di abitazione, opportunità di vita sociale e culturale, servizi, tra pochi quartieri centrali ed una sterminata periferia senza forma. Era facile allora imboccare la strada pericolosa della contrapposizione tra le due città, tra il centro «borghese» e la periferia «rossa». Era facile e pericoloso definire il corollario in base al quale il rosso della periferia non poteva tollerare eccezioni. Con la conseguenza, anche questa perniciosa, di una competizione tra i non pochi aspiranti all'egemonia a sin-

Il governo Amato ha inaugurato l'anno con un decreto legge (d.l. n. 1/1993, in discussione in questi giorni alla Camera) che destruttura ulteriormente il mercato del lavoro. La principale caratteristica delle nuove norme è quella di rendere evanescente il confine tra mercato interno ed esterno alle imprese; quest'ultimo era già stato destrutturato, dai precedenti interventi in materia di collocamento; il primo, invece, sembrava essere quello nel quale operavano le tutele sindacali e giuridiche.

1. Già l'evoluzione del modo di produzione della fabbrica manifatturiera fordista all'impresa diffusa aveva collocato nell'area non tutelata della piccola impresa e dei rapporti atipici una parte significativa del lavoro produttivo. Con provvedimenti come quello in esame questa tendenza viene rafforzata e formalizzata giuridicamente; si prefigura, dunque, un assetto della forza lavoro per cui l'area tutelata dei lavoratori a tempo pieno ed indeterminato occupati nella impresa grande e media viene sempre più ristretta e circondata da una galassia di lavoratori precari, ciascuno con un proprio stato giuridico differenziato da quello di tutti gli altri. Ai primi si propone il modello giapponese della qualità totale, lo scambio cioè tra garanzie di occupazione e di reddito e piena lealtà ai fini dell'imprenditoria; e non è certo incoerente con questo modello il fatto che le loro rivendicazioni siano sottoposte ad un duplice vincolo: quello della compatibilità con la possibilità economica dell'impresa e quello della comparazione con la situazione economica e normativa dei lavoratori precari. Chi si illudeva che la destrutturazione del mercato del lavoro esterno fosse il prezzo da pagare per la difesa dei lavoratori collocati nell'area tutelata, è stato servito. Le conseguenze sul movimento sindacale in genere e sul sindacalismo confederale in particolare sono ovvie per chiunque voglia vederle:

LEGGI E CONTRATTI filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA
Nino Rattone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguilera, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergiorgio Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino; Myrante Moshi, avvocato Cdl di Milano; Severino Nigro, avvocato Cdl di Roma

Si discute il decreto legge sul mercato del lavoro / 1 Il salario d'ingresso

MARIO GIOVANNI GAROFALO

questa balcanizzazione del mercato del lavoro rende maledettamente più difficile la riconduzione ad unità degli interessi e dei comportamenti di gruppi di lavoratori così differenziati per collocazione nel processo produttivo e per stato giuridico. Inoltre, i diversi gruppi sociali (donne e uomini, giovani ed anziani, immigrati e cittadini) si collocano in misura diseguale nei gruppi individuali dalla collocazione nel processo produttivo e ciò ne esalta la divaricazione di interessi. Solo per ovvie ragioni di brevità ci occuperemo dei due aspetti più eclatanti: il salario d'ingresso e il lavoro interinale, ma anche gli altri aspetti che qui non considereremo (l'abolizione della richiesta numerica nel collocamento, la legge n. 223/1991) sia pari al 70% per

Tutela degli invalidi e ipocrisie

Una ulteriore minaccia si profila contro il diritto degli invalidi di essere avviati obbligatoriamente al lavoro, con la costituzione di un «normale» rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1440 del 26/10/1991 (in *Potere Italiano* 1992, 2779), ha ritenuto legittima la stipulazione, tra azienda e invalido avviato obbligatoriamente, di un contratto a termine, quando esista la concorde volontà delle parti e il rispetto dei requisiti di forma e di sostanza di cui alla legge 230/62, che regolamenta appunto i contratti a tempo determinato. Nella sentenza si afferma che non c'è motivo per escludere tale ipotesi per gli invalidi, in quanto il rapporto di lavoro a termine deve essere ritenuto un «normale» rapporto di lavoro. Questo ragionamento ci appare viziato in radice e profondamente ipocrita, in quanto attribuisce alle parti una identità forza contrattuale. Ricordiamo innanzitutto che è la stessa Costituzione che riconosce il diritto degli invalidi al lavoro. Ma oltre questo solenne impegno, si deve rimarcare che le ragioni che stanno a fondamento delle leggi n. 482/68 (sull'avviamento obbligatorio degli invalidi) e n. 230/62 (sul contratto a termine) sono diverse, e mirano a tutelare interessi contrastanti. La prima legge vuole dare attuazione al precepto costituzionale di garantire una occupazione agli invalidi. La seconda intende soddisfare una necessità

il primo anno e all'80% per il secondo anno di durata del rapporto di lavoro. Il «privilegio» in discorso (consistente nel lavorare gratis 6 mesi su 24) non opera solo per i giovani, ma per tutti coloro che siano disoccupati da più di due anni e per le altre categorie individuate dalla Commissione regionale per l'impiego.

Se questa norma troverà applicazione, verrà meno uno dei fondamenti dell'azione sindacale: a parità di lavoro, parità di retribuzione. E, come è noto, questo principio è anche formalizzato in una norma giuridica di rango costituzionale: l'art. 36 Cost. che impone che la retribuzione vari secondo due parametri, la qualità e la quantità del lavoro svolto e le esigenze di una vita libera e dignitosa per il lavoratore e per la sua famiglia. Né si dica che la difficoltà di trovare un'occupazione sia indice di una minore qualità del lavoro offerto: è sempre stata costante l'interpretazione che identifica la qualità del lavoro con la professionalità dallo stesso richiesta. Del resto, anche a consentire con l'opinione che voglia identificare la professionalità non sulla base dell'attività di lavoro oggettivamente svolta, bensì con quella di cui è portatore soggettivamente il lavoratore, rimarrebbe ancora da dimostrare che la disoccupazione di lungo periodo sia dovuta ad un deficit soggettivo di professionalità e non ad altre ragioni (p. es., il sesso).

Nell'ansia di criticare il merito della norma, ho fin qui trascurato una vera perla di sapienza giuridica che è in essa contenuta: come ho già segnalato, il decreto autorizza la contrattazione collettiva a prevedere il salario di ingresso. Ora, delle due l'una: o l'art. 36 Cost. consente questa riduzione della retribuzione, e allora la norma di legge è inutile (quando mai sono state necessarie leggi perché i contratti prevedano differenziali retributivi?), oppure non lo consente, ed allora l'eventuale norma contrattuale è illegittima anche se autorizzata dalla legge ordinaria.

temporanea dell'imprenditore. Quest'ultima legge comunque tende a circoscrivere in modo tassativo e sicuramente riduttivo le ipotesi di contratto a termine, e all'art. 1 premette che il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, con ciò rafforzando il concetto che la normalità risiede nel rapporto a tempo indeterminato. La sentenza citata contribuisce ulteriormente alla demolizione di quel principio di civiltà e solidarietà verso gli invalidi, cui intendeva dare attuazione la legge 482/68. In primo tempo si è affermato che il contratto con gli invalidi è condizionato dal superamento del periodo di prova; successivamente si è riconosciuto che con gli invalidi si può stipulare anche solo un rapporto part-time; e, tacendo sulle annose e mai superate questioni circa la necessità della richiesta di avviamento da parte dei datori, ed il diritto al solo risarcimento del danno per il caso di mancata assunzione. Con tutti questi limiti, sempre accrescenti, si è trascurato il fatto che l'invalido è un lavoratore particolare, che ha bisogno di protezione.

Stappiamo che le regole dell'economia hanno una spietatezza difficilmente contenibile, ma almeno ci siano risparmiate tutte le ipocrisie pietistiche sulla solidarietà verso gli invalidi. □ Nino Rattone

A chi va l'8 per mille dell'Irpef (e per che cosa)

A partire dal 1990 una quota pari all'8 per mille dell'Irpef è destinata ad essere utilizzata per scopi di carattere sociale, umanitario, religioso o culturale, da istituzioni statali o religiose. La Comunità Ebraica, l'Unione delle Chiese Protestanti e l'Unione Cristiana Evangelista Battista d'Italia, pur firmatarie di intese con lo Stato italiano, non hanno richiesto di essere beneficiarie perché rifiutano, per principio, il finanziamento dallo Stato. La Tavola Valdese ha invece sottoscritto un accordo lo scorso 25 gennaio: il governo ha dato il via ad un apposito disegno di legge che consentirà, presumibilmente dall'anno prossimo, anche tale ulteriore opzione.

L'ispettorato per l'educ. Fisica ci mette 9 anni per rimangiarsi una decisione

Mia sorella, professoressa Margherita Raffa, è deceduta il 3 ottobre 1981 di emorragia cerebrale, dopo dieci anni di sofferenza a causa di un ictus cerebrale avuto il 7 febbraio 1971. Ebbe l'ictus a causa di un trauma subito alla stazione ferroviaria di Roma Ostiense il 9 luglio 1969 durante la fase di rientro delle giovani partecipanti ai giochi della Gioventù di quell'anno. Il Provveditore agli studi di Genova inviò una nota all'ospedale militare di Messina dove, fra l'altro, dice «Rientrata al proprio domicilio in Vittoria il 12 luglio 1969 accusò il primo svenimento; a questo seguirono altri svenimenti e disturbi che si protrassero per tutto l'anno scolastico 1969/70. Fu ricoverata successivamente, come dichiarato dall'interessata, all'ospedale S. Martino di Genova e all'ospedale Celesia di Genova Rivarolo. Il 17 novembre 1970 fu colpita da paresi facciale. Il giorno 7 febbraio 1971 fu colpita da trombosi cerebrale con emiparesi

PREVIDENZA Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
Rita Cavaterra, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzioli e Nicola Tiaci

previsite nella seconda casella. Nel 1991, a fronte di un gettito Irpef di 126.577 miliardi di lire, la quota dell'8 per mille era quindi pari a circa 1021 miliardi. Occorre tener presente che anche la quota parte di chi non invierà i modelli della dichiarazione dei redditi o quelli sostitutivi, oppure li invierà senza esprimere alcuna scelta, verrà comunque spesa e destinata alle finalità sopra ricordate ma ripartita sulla base della proporzione risultante dalle scelte effettuate dagli altri.

Il 9 aprile 1980 dopo tanti «visto e considerato», l'Ispettorato per l'Educazione Fisica e sport decretò alla professoressa Margherita Raffa già ordinaria di Educazione Fisica presso la scuola media «Foscolo» di Genova Rivarolo: «La lesione in diagnosi è riconosciuta, si dipende da causa di servizio ed ascrivibile alla IV categoria di pensione di cui alla tabella A annessa alla legge 10/8/1950, n. 648».

In data 3 maggio 1989 mi perviene un decreto che annulla, dopo nove anni, il precedente del 9 aprile 1980 dello stesso Ispettorato. La lettera dell'Ispettorato del 6 febbraio 1992 è un capolavoro miserevole dove il diritto è lontano mille miglia. L'Ispettorato recusa di dare seguito alla pratica per due motivi: 1) non sono stati trasmessi alla C/M/O di Messina le documentazioni sanitarie inerenti all'anno 1970 (e ciò non è vero); 2) perché in un ricorso avanzato al Capo dello Stato avrei alterato l'anno della trombosi di mia sorella, dal 1971 al 1972. Se l'avessi fatto veramente, il che non sarebbe a me favorevole, non è sorto a nessuno il sospetto che l'errore sarebbe dovuto a motivi di avanzata età (a 75 anni si può facilmente sbagliare)?

Francesco Raffa Vittoria (Ragusa)

La rubrica «Previdenza» è aperta ai contributi di tutti

Lunedì 25 gennaio il signor Antonio Aquilina (Fog-

gia) vi chiedeva una spiegazione sul mancato riconoscimento di 40 contributi settimanali per disoccupazione.

Avete risposto riportando alcune leggi in materia, così concludete: «Non ci risulta alcuna legge che consideri utili, ai fini del requisito per il diritto alla pensione di anzianità, la contribuzione figurativa per disoccupazione...». Evidentemente c'è qualcosa che non quadra. In questi giorni è in edicola il Salvagnini, di A. Di Renzo, «Pensione che va, pensione che viene»; a pag. 9 è trattato in modo specifico l'argomento posto dal compagno di Foggia: i contributi figurativi. «Ai fini del diritto alla pensione di anzianità degli iscritti all'Inps ed alle altre forme di previdenza sostitutiva ed esclusiva, i periodi figurativi computabili non possono eccedere (art.15) complessivamente i 5 anni. Tale normativa è operante solo nei confronti dei neo-assunti, mentre per gli altri lavoratori già in servizio al 31 dicembre 1992 continua a non applicarsi alcuna limitazione di accreditamento, i periodi per i quali è previsto l'accreditamento dei contributi figurativi sono i seguenti: ... i periodi durante i quali il lavoratore abbia usufruito dell'indennità di disoccupazione (punto 6)».

Alberto Cataldi Rozzano (Milano)

La delicatezza degli argomenti che trattiamo in questa rubrica ci impone di non essere «generici», nel limite delle nostre capacità di dare elementi di certezza. Per tali motivi in genere citiamo anche le fonti (leggi, sentenze, circolari, ecc.) dalle quali derivano i diritti e doveri, e in modo da consentire a ciascuno di approfondire gli argomenti e, comunque, confrontare con il proprio sapere.

Con la massima serenità confermiamo che «... non ci risulta sussistere alcuna legge che consideri utili, ai fini del requisito per il diritto alla pensione di anzianità, la contribuzione figurativa per disoccupazione, per malattia o per infortunio e malattia professionale...». Se altri possono indicarci, saremo lieti di pubblicare il loro contributo nella rubrica in modo che ogni interessato vi possa far riferimento nell'eventuale contenzioso con l'Inps.